

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "VERONA IN GIOCO APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia, l'ente del Terzo Settore denominato "VERONA IN GIOCO APS" (nel seguito anche "Associazione"), che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona in Strada del Casalino n. 8 (CAP 37127). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma esclusivamente obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- formazione extra-scolastica finalizzata al successo scolastico e formativo;
- realizzazione di incontri, corsi, convegni ed eventi in genere prevalentemente rivolti a bambini, genitori ed insegnanti;
- affiliazione con altre associazioni per la realizzazione di corsi e/o eventi e corsi di interesse pubblico.

Le suddette attività sono svolte in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci mediante la realizzazione di una o più delle seguenti attività:

- organizzazione e gestione di ludoteche;
- organizzazione e gestione di centri estivi, centri giochi, sale feste;
- organizzazione e gestione di attività di istruzione e formazione attraverso il gioco;
- organizzazione e gestione di attività ludico-motorie/amatoriali.

L'Associazione potrà inoltre esercitare in modo non prevalente qualsiasi altra attività, anche commerciale, utile al raggiungimento delle finalità sopra indicate (quali, a titolo meramente esemplificativo, attività di somministrazione di alimenti e bevande, commercio di dolci, gelati e pasticceria, gadget, giochi esclusivi, attività di pubblicità e promozionali, ecc.).

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda dell'interessato presentata ad un componente dell'Organo di amministrazione che l'abbia accettata e deve essere ratificata dall'Organo di amministrazione entro 60 (sessanta) giorni. L'eventuale mancata ratifica da parte dell'Organo di amministrazione determina la decadenza dalla qualifica di socio e deve essere comunicata all'interessato, motivandola, entro 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata AR. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

In caso di ratifica i dati del socio dovranno essere riportati nel libro dei soci entro 30 (trenta) giorni. L'ammissione a socio ratificata dall'Organo di amministrazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- soci benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- di votare in Assemblea purché maggiorenni ed iscritti da almeno un anno nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- di svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata AR. Contro l'esclusione può essere proposto appello all'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui sopra. L'Assemblea decide nella prima convocazione utile e comunica la propria decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata AR. È ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi obbligatori dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci (nel presente Statuto anche "Assemblea");
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

Gli organi facoltativi dell'Associazione sono:

- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

ART. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da esporre nel sito dell'Associazione o da affiggere nella sede o da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o PEC spediti al recapito risultante dal libro dei soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione;
- decide se nominare l'Organo di controllo e provvede alla sua nomina e alla sua revoca;
- decide se nominare l'Organo di revisione e provvede alla sua nomina e alla sua revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, fatta eccezione per la delibera con la quale viene deciso lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, che deve essere adottata con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci (maggioranza inderogabile).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe, se il numero dei soci è inferiore a cinquecento, o di 5 (cinque) deleghe, se il numero dei soci è pari o superiore a cinquecento.

ART. 14 (Verbalizzazione)

L'Assemblea nomina un segretario, che riassume in apposito verbale le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia a proprie spese.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea tra i soci.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, nonché il bilancio e delibera l'esclusione del socio a norma del precedente articolo 9.

ART. 16 (Presidente)

L'Organo di amministrazione nomina il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'Organo di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del presidente saranno assunte dal componente dell'Organo di amministrazione più anziano di età.

ART. 17 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 o su decisione dell'Assemblea. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017; ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge ed eventualmente da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 26 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.